SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Università «G. D'Annunzio» di Chieti - Pescara

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 28 ottobre 2005.

Modalità di prescrizione, dispensazione e distribuzione di medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico ed implementazione di un programma di prevenzione del rischio teratogeno.

05A10484

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Fabbri Roberta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Fabbri Roberta, nata a Milano il 13 novembre 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and counsellor al law», di cui è in possesso, conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Milano in data 23 ottobre 2001 e del «Master of laws in international business and trade», conseguito presso l'«University of Fordham» nel mese di maggio 2004;

Considerato che è iscritta presso la «Supreme Court of the State of New York» dal 7 marzo 2005;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso del «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 27 gennaio 2005 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 giugno 2005 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fabbri Roberta, nata a Milano il 13 novembre 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: a discussioni su: a) un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); b) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); c) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A10446

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, al sig. Marodin Lomando Eduardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Marodin Lomando Eduardo nato il 12 dicembre 1979 a Porto Alegre (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho regional de psicologia - 7º Regiao» cui il richiedente è iscritto dal 12 aprile 2004 al CRP-07/13128, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che il sig. Marodin Lomando è in possesso del titolo accademico di «Psicòlogo» conseguito presso la «Universidade Federal do Rio Grande do Sul» (Brasile) in data 7 febbraio 2004 e rilasciato il 21 marzo 2004;

Preso atto che il richiedente ha documentato lo svolgimento di un tirocinio da marzo a dicembre 2004 presso il «Centro di terapia di coppia e famiglia - Domus» di Porto Alegre (Brasile) e la frequenza di un anno del «corso di formazione in terapia di coppia e della famiglia» da marzo 2004 a gennaio 2005, presso la clinica di psicoterapia CLIP Ltda» di Porto Alegre (Brasile);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il sig. Marodin Lomando abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Marodin Lomando Eduardo, nato il 12 dicembre 1979 a Porto Alegre (Brasile), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

05A10447

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Seppa Terhi Mari, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Seppa Terhi Mari nata il 29 dicembre 1969 a Suodenniemi (Finlandia), cittadina finlandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Insioorin tutkinto» conseguito in Finlandia presso l«'Istituto tecnico di Hameenlinna» (Finlandia) in data 6 maggio 1993, ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli ingegneri - sez. B - settore civile ambientale, e l'esercizio della omonima professione;

Vista l'esperienza professionale documentata dalla richiedente dal 1995 al 1998;

Preso atto che la competente autorità finlandese ha chiarito che la formazione della sig.ra Seppa si configura come formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma *a)*, della direttiva 2001/19/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'8 luglio 2004 e 26 luglio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta dell'8 luglio 2004 e nella nota in atti datata 26 luglio 2005;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Seppa Terhi Mari, nata il 29 dicembre 1969 a Suodenniemi (Finlandia), cittadina finlandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione B - settore civile ambientale, e l'esercizio della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) urbanistica.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A10448

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbullushi Fetije, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barbullushi Fetije, nata il 5 marzo 1959 a Shkoder (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Inxhinier Ndertim» conseguito il 3 febbraio 1987 presso l'«Universitetit te Tiranes Enver Hoxha» di Tirana (Albania), ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso della licenza n. Z 1224/3 di iscrizione nel registro tenuto dalla Commissione della concessione delle licenze fondamentali del Ministero del regolamento del territorio e turismo albanese dal 19 novembre 2002;

Preso atto, altresì, che la sig.ra Barbullushi ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 1996 al 2001 come «direttore tecnico» della impresa di edilizia «Erad» di Scutari (Albania);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 – così come modificato dalla legge n. 189/2002 – e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Barbullushi possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 27 agosto 2003, rinnovato in data 31 marzo 2005 con validità fino al 31 marzo 2007 per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barbullushi Fetije, nata il 5 marzo 1959 a Shkoder (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) urbanistica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale.

05A10449

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Secondari Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Secondari Francesca, nata il 20 agosto 1977 a Foligno (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» cui è iscritta dal 19 maggio 2005, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Perugia in data 18 aprile 2002 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «licenciada en derecho» con delibera del «Ministerio de educaciòn y ciencia» spagnolo del 31 gennaio 2005;

Preso atto che la sig.ra Secondari ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Perugia;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Secondari Francesca, nata il 20 agosto 1977 a Foligno (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A10450

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, al sig. Cloer Andreas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970 cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannter Diplom-Sozialarbeiter» conseguito in Germania;

Considerato che il richiedente ha già ottenuto il riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale per la sezione A, su indicato con decreto di questa Amministrazione in data 10 dicembre 2003 con l'applicazione di misure compensative;

Considerato che l'istante ha presentato domanda di riesame in data 5 luglio 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella Conferenza sopra citata;

Considerato che la documentazione presentata dal richiedente al fine di ottenere una riduzione delle misure compensative, risulta essere tale da poter ottenere una riduzione delle misure precedentemente accordate eliminando dalle materie oggetto della prova attitudinale la materia di organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane e riducendo il tirocinio di adattamento da dodici a sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di riesame presentata dal sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, è accolta con la riduzione delle misure compensative precedentemente accordate;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi;

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta del richiedente verterà sulle seguenti materie: 1) metodologia e modelli del servizio sociale; 2) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. *A*.

b) Tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A010451

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, al sig. Roccon Roberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Roccon Roberto, nato a Montebelluna il 6 settembre 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo svizzero di «Ingenieur STS» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur STS», presso la «Technikum Winterthur Ingeniurschule» in data 4 novembre 1983;

Preso atto inoltre che l'istante ha anche documentato esperienza professionale presso la «Germanischer Lloyd WindEnergie GmbH» di Amburgo;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 27 maggio 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. B, settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante e che pertanto risulta richiedere misure conpensative, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) deontologia professionale o, a scelta del candidato, un tirocinio di sei mesi;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Roccon Roberto, nato a Montebelluna il 6 settembre 1959 cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. B - settore industriale l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. B, settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o, a scelta del candidato su un tirocinio di sei mesi, le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici (scritta e orale), 2) deontologia professionale (solo orale) o, a scelta del candidato in un tirocinio di sei mesi.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. B, settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A10452

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, al sig. Bindji Odzili Onana Akaba Frederic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Bindji Odzili Onana Akaba Frederic, nato a Nanies il 19 giugno 1966, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingènieur des Travaux Publics», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingènieur des Travaux du Batiment» conseguito presso la l'«Ecole Spèciale des Travaux Publics, du Batiment et de l'Industrie» in data 7 febbraio 1989 e del «Diplome d'Etudes Superiures de Construction Structures» conseguito presso l'«Università Pierre et Marie Curie» nel giugno 1989;

Considerato che il richiedente possiede esperienza professionale, maturata in Francia;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 29 marzo 2005 e del 26 luglio 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti depositato;

Ritenuto che, nonostante l'esperienza professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella seguente materia (scritta e orale): 1) Strade, ferrovie e aeroporti oppure a scelta del richiedente sei mesi di tirocinio;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bindji Odzili Onana Akaba Frederic è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, sulle seguente materia: 1) Strade, ferrovie e aeroporti, oltre solo orale, deontologia e ordinamento oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie indicate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A10453

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, al sig. Gosmino Alessandro Luca Mario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Gosmino Alessandro Luca Mario, nato il 28 aprile 1973 a Sassari (Italia), cittadino

italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Illustre Collegi d'avocats de Barcellona» cui è iscritto dal 4 maggio 2005 al n. 30734, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Dottore in Giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Sassari in data 6 novembre 1998 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 9 marzo 2005;

Preso atto che il sig. Gosmino ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine Forense di Sassari;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gosmino Alessandro Luca Mario, nato il 28 aprile 1973 a Sassari (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su un caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A10454

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2005.

Revoca della concessione n. 285/T1/03, del 17 luglio 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo Plus S.p.a. (provincia di Ancona).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Vista la convenzione di concessione n. 285/T1/03, stipulata in data 17 luglio 2003, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Plus S.p.a. per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Ancona, via San Martino n. 17;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h),* e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Visto l'atto di fideiussione n. 22442374/RM, di € 516.456,90, rilasciato dalla Finroma S.p.a. il 26 gennaio 2004, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Plus S.p.a., stabiliti in particolare dall'art. 3 della sopraindicata convenzione di concessione;

Vista la comunicazione a mezzo fax del 9 febbraio 2005, con la quale la Bingo Plus S.p.a. ha comunicato che «da ieri 8 febbraio 2005 la sala Bingo di Ancona sospende le attività fino a nuova notificazione»;

Vista la lettera raccomandata a/r del 14 febbraio 2005, prot. 2005/7518/COA/BNG, ricevuta dalla Bingo Plus il 28 febbraio 2005, con la quale, in riscontro alla sopraindicata comunicazione dell'8 febbraio 2005, sono stati ribaditi gli obblighi convenzionali in base ai quali il concessionario è tenuto ad assicurare la continuità del servizio, è stato chiesto di comunicare immediatamente, entro cinque giorni, i motivi per i quali è stata sospesa l'attività, ed è stato evidenziato che ai sensi dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione, in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Vista la lettera raccomandata a/r del 22 aprile 2005, prot. 2005/22240/COA/BNG, ricevuta dalla Bingo Plus S.p.a. il 3 maggio 2005, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è stato dato l'avvio ai procedimenti di revoca della concessione n. 285/T1/03 e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia degli obblighi convenzionali, non avendo la Bingo Plus S.p.a. dato riscontro a quanto richiesto con la lettera raccomandata a/r del 14 febbraio 2005, prot. 2005/7518/COA/BNG, configurando, pertanto, la fattispecie di sospensione non autorizzata dell'attività sanzionabile con la revoca della concessione in forza di quanto stabilito dall'art. 11, ultimo periodo, della convenzione;

Considerato che, anche a seguito del ricevimento della comunicazione del 22 aprile 2005, prot. 2005/22240/COA/BNG, la Bingo Plus S.p.a. non ha ripreso l'attività nella sala Bingo di Ancona;

Visto il verbale in data 12 ottobre 2005, del sopralluogo effettuato in data 28 settembre 2005, dall'ufficio regionale per le Marche, Abruzzo e Molise di Ancona, dal quale risulta «che la sala Bingo Plus con sede in Ancona, via San Martino n. 17 è stata completamente smobilitata»;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 3 dicembre 2008 e che la Bingo Plus S.p.a. ha cessato l'attività fin dall'8 febbraio 2005;

Considerato che il danno derivante dal comportamento della Bingo Plus S.p.a. è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dall'8 febbraio 2005, al 3 dicembre 2008, e cioè per un periodo di 46 mesi;

Considerato che la Bingo Plus S.p.a., nell'anno precedente la data di cessazione dell'attività ha esercitato l'attività per soli tre mesi e che in tali mesi ha venduto n. 53.982 cartelle da € 0,50, n. 180.293 cartelle da € 1, n. 21.681 cartelle da € 1,50 e n. 4.919 cartelle da € 3, per un incasso complessivo di € 254.563, di cui € 60.586 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di € 20.195, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di € 928.983 (€ 20.195 × 46 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto di fidejussione n. 22442374/RM, di € 516.456,90, rilasciato dalla Finroma S.p.a.;

Considerato che a seguito del ricevimento della comunicazione del 22 aprile 2005, prot. 2005/22240/COA/BNG, né la Bingo Plus S.p.a. né la Finroma S.p.a. hanno inoltrato comunicazioni in ordine ai procedimenti avviati;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 285/T1/03, stipulata in data 17 luglio 2003, per i motivi indicati in premessa è revocata, nei confronti della Bingo Plus S.p.a. la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, l'atto di fideiussione n. 22442374/RM, di € 516.456,90, rilasciato dalla Finroma S.p.a. il 26 gennaio 2004, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Plus S.p.a.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 2 novembre 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A10525

DECRETO 2 novembre 2005.

Revoca della concessione n. 288/02, del 6 dicembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della ditta individuale Costa Anna Maria (provincia di Massa Carrara).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Vista la convenzione di concessione n. 288/02, stipulata in data 6 dicembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la ditta individuale Costa Anna Maria, per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Carrara, via Carriona n. 15;

Visti in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *b),* e l'art. 3, comma 5, lettera *h),* della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di avviare l'attività entro 15 giorni dall'esito del collaudo, e di garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno;

Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2003, n. 144, recante determinazioni in merito al trasferimento dei locali delle sale Bingo;

Visto il provvedimento del 4 marzo 2005, prot. n. 2004/12553/COA/BNG, ricevuto il 15 marzo 2004, con il quale la ditta individuale Costa Anna Maria è stata autorizzata al trasferimento della sala Bingo sita in Carrara, via Carriona n. 15, nei locali siti in Carrara, via Zaccagna n. 38, e nel quale è richiamato l'obbligo di approntare la sala nei locali siti in Carrara, via Zaccagna n. 38, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

Visto l'atto di fideiussione n. 01222615322.46, di € 516.456,90, rilasciato dalla Nike Fides S.p.a. al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della ditta individuale Costa Anna Maria;

Vista la lettera del 3 marzo 2005, prot. n. 2005/20758/COA/BNG, ricevuta dalla ditta individuale Costa Anna Maria il 10 marzo 2005 e dalla Nike Fides S.p.a. l'11 aprile 2005, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che sono stati avviati i procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 288/02, del 6 dicembre 2002, e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del gioco del Bingo, non avendo la ditta individuale Costa Anna Maria richiesto l'esecuzione del collaudo da parte dell'Amministrazione della sala Bingo nei locali di viale Zaccagna n. 38, in Carrara, con conseguente:

impossibilità di riprendere l'attività nei termini stabiliti, ossia entro quindici giorni dall'esecuzione delle operazioni di collaudo, come stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *a)*, della convenzione in oggetto;

violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)*, della convenzione stessa;

pregiudizio delle entrate erariali (il relativo danno è quantificabile in ragione di oltre € 1.000.000 su base annua atteso che nel 2004 le sale attive sono state in media circa 300 e le entrate erariali pari a circa € 360.000.000);

e con la quale è stato evidenziato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b),* della vigente convenzione, l'Amministrazione dichiara la revoca della concessione quando non viene iniziata l'attività nel termine fissato;

Considerato che, a seguito del ricevimento della sopraindicata lettera del 3 marzo 2005, protocollo n. 2005/20758/COA/BNG, né la ditta individuale Costa Anna Maria né la Nike Fides S.p.a. hanno inoltrato comunicazioni in ordine ai procedimenti avviati;

Visti gli ulteriori elementi istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera *b)*, della convenzione di concessione n. 288/02, stipulata in data 6 dicembre 2002, per i motivi indicati in premessa è revocata, nei confronti della ditta individuale Costa Anna Maria, la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, dell'atto di fideiussione n. 01222615322.46, di € 516.456,90, rilasciato dalla Nike Fides S.p.a. al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della ditta individuale Costa Anna Maria.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 2 novembre 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A10526

DECRETO 7 novembre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 80.531 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 novembre 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 novembre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più

alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 novembre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10574

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Warrant SL», registrato al n. 12447.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 30 novembre 2004 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 2 settembre 2005 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in viale Certosa 130 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Warrant SL, uguale al prodotto di riferimento denominato Confidor 200 SL, contenente la sostanza attiva imidacloprid, registrato a nome dell'impresa medesima al n. 8987 con decreto dell'11 novembre 1996 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Confidor 200 SL;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento sopracitato;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2008 l'Impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in viale Certosa 130 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Warrant SL, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva imidacloprid in esso contenuta.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-50-100-200-250-500 e litri 1-2-3-5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); Torre S.r.l. in Montalcino-Torrenieri (Siena); Irca Service S.p.a. in Fornovo San Giovanni (Bergamo); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG - Dormagen (Germania); confezionato nello stabilimento dell'impresa estera SCB-Marle sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12447.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

WARRANT SL

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

Composizione:
g 100 di WARRANT SL contengono :
g 17,1 di principio attivo IMIDACLOPRID puro (200 g/l)
coformulanti q.b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), contro Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con Oliocin 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 l d'acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con Oliocin 1,5-2% (1500-2000 ml/100 l d'acqua). Il prodotto e' efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa e Cicaline* 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, ecc.*), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
Orticole:
- pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
- peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
- patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua) ; contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.
MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. **Aggiungere il Warrant SL direttamente nella botte.**
Nocivita': il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non trattare ne' in immediata prefioritura ne' in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione.
Compatibilita': Warrant SL e' miscibile con Oliocin.

Sospendere i trattamenti 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n° del
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. -Filago (BG); Torre S.r.l. – Montalcino-Torrenieri (SI);IRCA Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. -Filago (BG); Torre S.r.l. – Montalcino-Torrenieri (SI); SCB-Marle sur Serre (Francia); IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
Contenuto netto: ml 5-10-50-100-200-250-500; l 1-2-3-5
Partita n.

Bayer CropScience

DPD 30.06.05

WARRANT SL
insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione:
g 100 di WARRANT SL contengono :
g 17,1 di principio attivo IMIDACLOPRID puro (200 g/l)
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: ml 5-10- 50-100
Partita n.

DPD 30.06.05

05A10392

DECRETO 20 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor 200», registrato al n. 12448.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 2 dicembre 2004 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 8 giugno 2005 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in viale Certosa n. 130 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Kohinor 200, uguale al prodotto di riferimento denominato Confidor 200 SL, contenente la sostanza attiva imidacloprid, registrato a nome dell'impresa medesima al n. 8987 con decreto dell'11 novembre 1996 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Confidor 200 SL;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento sopracitato;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2008 l'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in viale Certosa n. 130 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Kohinor 200 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva imidacloprid in esso contenuta.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-50-100- 200-250-500 e litri 1-2-3-5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); Torre S.r.l. in Montalcino-Torrenieri (Siena); Irca Service S.p.a. in Fornovo San Giovanni (Bergamo); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG - Dormagen (Germania); confezionato nello stabilimento dell'impresa estera SCB-Marle sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12448.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

KOHINOR 200

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione:
g 100 di Kohinor 200 contengono :
g 17,1 di principio attivo IMIDACLOPRID puro (200 g/l)
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), contro Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con Oliocin 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 l d'acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con Oliocin 1,5-2% (1500-2000 ml/100 l d'acqua). Il prodotto e' efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa e Cicaline* 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, ecc.*), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
Orticole:
- pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
- peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).
- patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua) ; contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.
MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. **Aggiungere il Kohinor 200 direttamente nella botte.**
Nocivita': il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non trattare ne' in immediata prefioritura ne' in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione.
Compatibilita': Kohinor 200 e' miscibile con Oliocin.

Sospendere i trattamenti 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n° del
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. -Filago (BG); Torre S.r.l.-Montalcino-Torrenieri (SI); IRCA Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. -Filago (BG); Torre S.r.l. – Montalcino-Torrenieri (SI); SCB-Marle sur Serre (Francia); IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
Contenuto netto: ml 5-10- 50-100-200-250-500; l 1-2-3-5
Partita n.

DPD 30.06.05

KOHINOR 200
insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione:
g 100 di Kohinor 200 contengono :
g 17,1 di principio attivo IMIDACLOPRID puro (200 g/l)
coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: ml 5-10- 50-100
Partita n.

DPD 30.06.05

05A10393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2005.

Sostituzione della componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota del 13 ottobre 2005 dell'Associazione esercenti e commercianti della provincia di Bergamo - Ascom con la quale è stata designata in sostituzione della sig.ra Rita Pasqualotto e del dott. Mario Manzoni componenti supplenti, la sig.ra Daniela Bagoli, funzionaria della predetta associazione;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Daniela Bagoli, funzionaria dell'Ascom di Bergamo, via Borgo Palazzo n. 137 - è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione della sig.ra Rita Pasqualotto e del dott. Mario Manzoni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 18 ottobre 2005

Il direttore provinciale: QUOIANI

05A10478

DECRETO 21 ottobre 2005.

Scioglimento di quindici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CASERTA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerati i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Cuore» con sede in San Prisco, costituita per rogito dott. Orsi in data 28 febbraio 1994, registro società 15310/94, BUSC 4665/268371 - codice fiscale 02149770618;

2) società cooperativa «L'Airone», con sede in Presenzano, costituita per rogito dott. Criscuolo in data 27 settembre 1993, registro società 4933/94, BUSC 4618/267407 - codice fiscale 02102810617;

3) società cooperativa «Nuova Ecologia», con sede in Caserta, costituita per rogito dott. Lupoli in data 24 febbraio 1988, registro società 8147/88, BUSC 3724/233713 - codice fiscale 01741380610;

4) società cooperativa «La Fertile», con sede in Carinola, costituita per rogito dott. Ronza in data 26 giugno 1965, registro società 49/65, BUSC 452/94090 - codice fiscale 00940760614;

5) società cooperativa «Mangoni», con sede in Aversa, costituita per rogito dott. Fiordiliso in data 14 ottobre 1983, registro società 2785/83, BUSC 3146/209882 - codice fiscale 01348830611;

6) società cooperativa «F.I.C.S. Fabbrica Italiana Containers», con sede in Sessa Aurunca, costituita per rogito dott. Fiordiliso in data 5 dicembre 1996, registro società 111754/97, BUSC 4817/277089 - codice fiscale 02348230612;

7) società cooperativa «Giovenale Servizi sociali e sanitari P.S.C.», con sede in Cellole, costituita per rogito dott. Turchetta in data 15 settembre 1997, registro società 106187/97, BUSC 5595/283610 - codice fiscale 02008480606;

8) società cooperativa «Edil Meridionale», con sede in Cancello Arnone, costituita per rogito dott. De Donato, in data 12 luglio 1989, registro società 9741/89, BUSC 3976/243306 - codice fiscale 01850210616;

9) società cooperativa «Diana Sud», con sede in Casal di Principe, costituita per rogito dott. Golia in data 19 settembre 1986, registro società 6048/86, BUSC 3412/222589 - codice fiscale 01632640619;

10) società cooperativa «Linda», con sede in Casaluce, costituita per rogito dott. Lupoli in data 9 novembre 1987, registro società 7535/87, BUSC 3645/230709 - codice fiscale 01714390612;

11) società cooperativa «Tirrenia Sud», con sede in Casapesenna, costituita per rogito dott. Musto in data 22 maggio 1981, registro società 1003/81, BUSC 2466/184225 - codice fiscale 01012930614;

12) società cooperativa «La Casa delle Delizie», con sede in Cancello Arnone, costituita per rogito dott. La Porta in data 22 gennaio 1996, registro società 343948/96, BUSC 4783/274817 - codice fiscale 02287470617;

13) società cooperativa «Montemaggiore», con sede in Roccaromana, costituita per rogito dott. Giannetti in data 18 marzo 1992, registro società 13018/92, BUSC 4361/259573 - codice fiscale 02020510612;

14) società cooperativa «Delta Residence», con sede in Aversa, costituita per rogito dott. Golia in data 13 luglio 1992, registro società 13473/92, BUSC 4382/260587 - codice fiscale 02058020617;

15) società cooperativa «Service Matese», con sede in Sant'Angelo d'Alife, costituita per rogito dott. Criscuolo in data 25 novembre 1988, registro società 9263/89, BUSC 3882/240088 - codice fiscale 01796620613.

Caserta, 21 ottobre 2005

Il direttore provinciale reggente: RUGGIERO

05A10514

DECRETO 21 ottobre 2005.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 i decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerati i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Clara», con sede in Frignano (Caserta), costituita per rogito dott. Giovanni Lupoli in data 23 gennaio 1997, registro società 167586/97, BUSC 4872 - codice fiscale 02362210615;

2) società cooperativa «Nausica», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito dott. Francesco Musto in data 22 novembre 1974, registro società 33/75, BUSC 1507/136506 - codice fiscale 00449780618;

3) società cooperativa «Parco Assia», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito dott. Massimo Ciccarelli in data 23 ottobre 1989, registro società 10358/90, BUSC 4110/248704 - codice fiscale 01880230618;

4) società cooperativa «Reginella 80», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito dott. Gioacchino Conte in data 20 novembre 1980, registro società 581/80, BUSC 2375/180079 - codice fiscale 00979850617;

5) società cooperativa «Consorzio Coop. Edilizie Arianna», con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), costituita per rogito dott. Vincenzo di Caprio in data 3 giugno 1983, registro società 2730/83, BUSC 2905/202484 - codice fiscale 01316980612;

6) società cooperativa «Sociale Aurora», con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), costituita per rogito dott. Paolo Provitera in data 20 luglio 1995, registro società 17101/95, BUSC 4758/272731 - codice fiscale 02253640615;

7) società cooperativa «L'Imbattibile Asprina», con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita per rogito dott. Luigi Musto in data 16 novembre 1963, registro società 140, BUSC 354/81472;

8) società cooperativa «La Santa Matilde», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito dott. Francesco Paolo Pelosi in data 18 maggio 1988, registro società 8358/88, BUSC 3758/234845 - codice fiscale 01804910618;

9) società cooperativa «La Nuova S. Lucia», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito dott. Raffaele Orsi in data 30 maggio 1988, registro società 8362/88, BUSC 3773/235168 - codice fiscale 01768700617;

10) società cooperativa «Fidelis 96», con sede in Caserta, costituita per rogito dott. Giovanni Lupoli in data 7 marzo 1996, registro società 151484/96 , BUSC 4854/278840 - codice fiscale 02297750610;

11) società cooperativa «Medical Services 2000», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito dott. Alberto Criscuolo in data 5 febbraio 1996, registro società 151968, BUSC 5593 - codice fiscale 02293970618;

12) società cooperativa «Pescatori S. Antonio», con sede in Villa Literno (Caserta), costituita per rogito dott. Raffaele Orsi in data 19 gennaio 1988, registro società 7898/88, BUSC 3705/232639 - codice fiscale 01757970619;

13) società cooperativa «La Maison de la Carne», con sede in Macerata Campania (Caserta), costituita per rogito dott. Concetta Palermiti in data 7 luglio 1989, registro società 9829/89, BUSC 4027/245477 - codice fiscale 01842370619;

14) società cooperativa «Dilortecno», con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito dott. Giovanni Lupoli in data 26 giugno 1985, registro società 4820/85, BUSC 3217/213885 - codice fiscale 01524230610.

Caserta, 21 ottobre 2005

Il direttore provinciale reggente: RUGGIERO

05A10515

DECRETO 24 ottobre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della soc. coop. «Cassa europea di mutualità soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima:

è in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività dell'Ente;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 29 agosto 2005 al liquidatore della società cooperativa sottoelencata ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 2005, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Atteso che l'Ente poste italiane ha restituito, per compiuta giacenza, la nota della scrivente n. 9699 del 29 agosto 2005 relativa alla comunicazione di avvio della procedura di cancellazione dal registro imprese;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è stata cancellata dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile:

soc. coop. «Cassa europea di mutualità soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita in data 21 dicembre 1993, repertorio n. 39247, registro società n. 3246 -

n. R.E.A. 84134 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00860330703, n. posizione BUSC. 1211/265545.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Campobasso, 24 ottobre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A10480

DECRETO 24 ottobre 2005.

Determinazione dell'aumento delle tariffe di facchinaggio, per il biennio 2005-2006, presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Vista la legge n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, citato, concernente l'attribuzione alla Direzione provinciale del lavoro delle funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per i lavori di facchinaggio (funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio soppresse ai sensi dell'art. 3 del citato decreto);

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare ministeriale della Direzione generale dei rapporti di lavoro n. V/25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 inerente al regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale della Direzione generale dei rapporti di lavoro n. 39 del 18 marzo 1997 in materia di lavori di pulizia e facchinaggio e autorizzazioni appalti ai sensi della lettera *g)* art. 5 legge n. 1369/1960;

Visto il precedente decreto in materia n. 3 del 22 settembre 2003 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Pesaro Urbino;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Pesaro-Urbino il giorno 27 settembre 2005;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle vigenti tariffe;

Considerati i seguenti indicatori economici:

1) lo scostamento in percentuale dell'indice dei prezzi al consumo che risulta pari al 3,8 % per il periodo settembre 2003/settembre 2005;

2) il tasso di inflazione programmato per l'anno 2006 pari all'1,7 %;

Decreta

di determinare l'aumento delle tariffe per i lavori di facchinaggio nella misura del 5,5 % rispetto a quelle in vigore nel biennio 2003/2004 e di portare pertanto la tariffa oraria minima per i lavori in economia a € 16,90.

Il nuovo tariffario per lavori di facchinaggio — i cui importi sono da considerarsi valori minimi — risulta stabilito come da prontuario allegato con validità per il biennio 2005/2006.

Pesaro, 24 ottobre 2005

Il direttore provinciale: DAMIANI

ALLEGATO

	Prodotti alimentari	precedente		% +	incremento	totale in €
1	merci alla rinfusa	€ 0,40	al Q.le	5,50%	€ 0,0220	€ 0,4220
2	merci in sacchi	€ 0,54	al Q.le	5,50%	€ 0,0297	€ 0,5697
3	merci in casse	€ 0,54	al Q.le	5,50%	€ 0,0297	€ 0,5697
4	merci in barili o fusti	€ 0,62	al Q.le	5,50%	€ 0,0341	€ 0,6541
5	agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura	€ 0,90	al Q.le	5,50%	€ 0,0495	€ 0,9495
6	dolciumi e scatolame in genere	€ 1,16	al Q.le	5,50%	€ 0,0638	€ 1,2238
7	agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	€ 0,68	al Q.le	5,50%	€ 0,0374	€ 0,7174
8	zucchero in pacchi o in sacchi	€ 0,55	al Q.le	5,50%	€ 0,0303	€ 0,5803

	Prodotti agricoli	precedente		% +	incremento	totale in €
9	granone, avena,orzo e altri cereali, farina e miscela per uso zootecnico alla rinfusa	€ 0,29	al Q.le	5,50%	€ 0,0160	€ 0,3060
10	idem in sacchi	€ 0,41	al Q.le	5,50%	€ 0,0226	€ 0,4326
11	barababietole	€ 0,20	al Q.le	5,50%	€ 0,0110	€ 0,2110
12	foraggi, paglia, crini, vegetali in balle	€ 0,60	al Q.le	5,50%	€ 0,0330	€ 0,6330
13	sansa vergine o esausta	€ 0,34	al Q.le	5,50%	€ 0,0187	€ 0,3587
14	polpe secche	€ 0,49	al Q.le	5,50%	€ 0,0270	€ 0,5170

	Materiale da costruzione	precedente		% +	incremento	totale in €
15	legname da lavoro in genere	€ 0,78	al Q.le	5,50%	€ 0,0429	€ 0,8229
16	tronchi e travi	€ 0,78	al Q.le	5,50%	€ 0,0429	€ 0,8229
17	compensato	€ 0,93	al Q.le	5,50%	€ 0,0512	€ 0,9812
18	mattoni ripieni	€ 0,29	al Q.le	5,50%	€ 0,0160	€ 0,3060
19	mattoni refrattari	€ 0,40	al Q.le	5,50%	€ 0,0220	€ 0,4220
20	mattoni forati, tegole e affini	€ 0,62	al Q.le	5,50%	€ 0,0341	€ 0,6541
21	maioliche e affini in gabbia o pacchi	€ 0,85	al Q.le	5,50%	€ 0,0468	€ 0,8968
22	mattonelle da pavimento alla rinfusa	€ 0,99	al Q.le	5,50%	€ 0,0545	€ 1,0445
23	calce viva	€ 0,54	al Q.le	5,50%	€ 0,0297	€ 0,5697
24	cemento o similari in pacchi	€ 0,61	al Q.le	5,50%	€ 0,0336	€ 0,6436
25	sabbia o ghiaia alla rinfusa	€ 0,70	al Q.le	5,50%	€ 0,0385	€ 0,7385
26	pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa	€ 0,70	al Q.le	5,50%	€ 0,0385	€ 0,7385
27	rottami di marmo	€ 0,62	al Q.le	5,50%	€ 0,0341	€ 0,6541
28	marmo in grandi lastre fino a 200 Kg.	€ 0,85	al Q.le	5,50%	€ 0,0468	€ 0,8968
29	asfalto in polvere o in sacchi	€ 0,78	al Q.le	5,50%	€ 0,0429	€ 0,8229
30	asfalto in forme	€ 0,44	al Q.le	5,50%	€ 0,0242	€ 0,4642
31	manufatti in fibrocementi e affini	€ 0,85	al Q.le	5,50%	€ 0,0468	€ 0,8968

32	manufatti in plastica e sturoli	€ 1,17	al Q.le	5,50%	€ 0,0644	€ 1,2344
33	materiale igienico e sanitario	€ 0,54	cadauno	5,50%	€ 0,0297	€ 0,5697
34	metalli leggeri	€ 1,02	al Q.le	5,50%	€ 0,0561	€ 1,0761
35	metalli pesanti	€ 0,95	al Q.le	5,50%	€ 0,0523	€ 1,0023
36	metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	€ 1,08	al Q.le	5,50%	€ 0,0594	€ 1,1394
37	metalli da stivare a terra	€ 0,84	al Q.le	5,50%	€ 0,0462	€ 0,8862
38	casse di vetro semplici	€ 0,95	al Q.le	5,50%	€ 0,0523	€ 1,0023
39	casse di vetro semidoppio	€ 0,95	al Q.le	5,50%	€ 0,0523	€ 1,0023
40	casse di vetro mezzocristallo	€ 0,95	al Q.le	5,50%	€ 0,0523	€ 1,0023
41	lastre di vetro alla rinfusa	€ 0,95	al Q.le	5,50%	€ 0,0523	€ 1,0023
42	rottami di vetro	€ 0,78	al Q.le	5,50%	€ 0,0429	€ 0,8229

	Combustibile	precedente		% +	incremento	totale in €
43	carbone vegetale, coke, fossile alla rinfusa e/o insaccato	€ 0,78	al Q.le	5,50%	€ 0,0429	€ 0,8229
44	polvere di carbone fossile	€ 0,78	al Q.le	5,50%	€ 0,0429	€ 0,8229
45	legna da ardere alla rinfusa	€ 0,74	al Q.le	5,50%	€ 0,0407	€ 0,7807
46	bombole di gas liquido piene	€ 0,20	cadauno	5,50%	€ 0,0110	€ 0,2110
47	bombole di gas liquido vuote	€ 0,15	cadauno	5,50%	€ 0,0083	€ 0,1583

	Prodotti chimici	precedente		% +	incremento	totale in €
48	prodotti chimici in scatole	€ 0,93	al Q.le	5,50%	€ 0,0512	€ 0,9812
49	prodotti chimici alla rinfusa	€ 0,39	al Q.le	5,50%	€ 0,0215	€ 0,4115
50	prodotti chimici in sacchi	€ 0,54	al Q.le	5,50%	€ 0,0297	€ 0,5697
51	prodotti chimici in casse	€ 0,55	al Q.le	5,50%	€ 0,0303	€ 0,5803
52	prodotti chimici in fusti	€ 0,62	al Q.le	5,50%	€ 0,0341	€ 0,6541
53	prodotti chimici in damigiane	€ 0,62	al Q.le	5,50%	€ 0,0341	€ 0,6541
54	zolfo, calciocianammide,soda, pomice in sacchi	€ 0,65	al Q.le	5,50%	€ 0,0358	€ 0,6858

	Merci varie	precedente		% +	incremento	totale in €
55	carta in genere imballata	€ 0,97	al Q.le	5,50%	€ 0,0534	€ 1,0234
56	cartoni sciolti in fogli grandi	€ 1,17	al Q.le	5,50%	€ 0,0644	€ 1,2344
57	cellulosa e caolini	€ 0,62	al Q.le	5,50%	€ 0,0341	€ 0,6541
58	giunco normale	€ 1,30	al Q.le	5,50%	€ 0,0715	€ 1,3715
59	giunco lungo	€ 1,73	al Q.le	5,50%	€ 0,0952	€ 1,8252
60	trucioli in legno, in balle	€ 0,62	al Q.le	5,50%	€ 0,0341	€ 0,6541
61	filati e tessuti in balle e casse fino a Kg. 150	€ 0,74	al Q.le	5,50%	€ 0,0407	€ 0,7807
62	pellami e cuoio in balle e casse fino a Kg. 150	€ 0,74	al Q.le	5,50%	€ 0,0407	€ 0,7807

63	tabacchi in casse e scatole	€ 0,66	al Q.le	5,50%	€ 0,0363	€ 0,6963
64	tabacchi in botto superiori a Kg.300	€ 0,72	al Q.le	5,50%	€ 0,0396	€ 0,7596
65	liquidi in genere, in damigiane fusti botti	€ 0,71	al Q.le	5,50%	€ 0,0391	€ 0,7491
66	fusti vuoti di legno e ferro	€ 0,93	al Q.le	5,50%	€ 0,0512	€ 0,9812
67	collettame vario a forfait	€ 1,05	al Q.le	5,50%	€ 0,0578	€ 1,1078
68	ghiaccio in stecche	€ 0,64	al Q.le	5,50%	€ 0,0352	€ 0,6752
69	radiatori	€ 0,98	cadauno	5,50%	€ 0,0539	€ 1,0339
70	damigiane vuote	€ 0,15	cadauno	5,50%	€ 0,0083	€ 0,1583
71	bottiglie vuote fino a 1/2 litro	€ 0,01	cadauno	5,50%	€ 0,0006	€ 0,0106
72	bottiglie vuote oltre il mezzo litro	€ 0,02	cadauno	5,50%	€ 0,0011	€ 0,0211
73	cucine e vasche	€ 1,28	cadauno	5,50%	€ 0,0704	€ 1,3504
74	frigoriferi	€ 1,28	cadauno	5,50%	€ 0,0704	€ 1,3504
75	televisori	€ 1,28	cadauno	5,50%	€ 0,0704	€ 1,3504
76	lavatrici e scaldabagno	€ 1,28	cadauno	5,50%	€ 0,0704	€ 1,3504
77	saponi	€ 0,79	al Q.le	5,50%	€ 0,0435	€ 0,8335
78	detersivi in fustini e scatole	€ 1,08	al Q.le	5,50%	€ 0,0594	€ 1,1394
79	medicinali	€ 1,17	al Q.le	5,50%	€ 0,0644	€ 1,2344
80	spago	€ 0,70	al Q.le	5,50%	€ 0,0385	€ 0,7385
81	lana	€ 0,97	al Q.le	5,50%	€ 0,0534	€ 1,0234
82	caffè	€ 0,62	al Q.le	5,50%	€ 0,0341	€ 0,6541
83	sale in scatole	€ 0,78	al Q.le	5,50%	€ 0,0429	€ 0,8229
84	sale in sacchi	€ 0,55	al Q.le	5,50%	€ 0,0303	€ 0,5803
85	fiammiferi	€ 0,78	al Q.le	5,50%	€ 0,0429	€ 0,8229
86	pelli	€ 0,78	al Q.le	5,50%	€ 0,0429	€ 0,8229
87	scarico cartoni confezioni olio	€ 0,13	cadauno	5,50%	€ 0,0072	€ 0,1372
88	cestelli latte	€ 0,62	al Q.le	5,50%	€ 0,0341	€ 0,6541
89	strumenti musicali	€ 1,05		5,50%	€ 0,0578	€ 1,1078
90	calzature	€ 0,85	al Q.le	5,50%	€ 0,0468	€ 0,8968
91	vernici	€ 0,87	al Q.le	5,50%	€ 0,0479	€ 0,9179
92	**LAVORI IN ECONOMIA**	€ 16,01	al Q.le	5,50%	€ 0,8806	€ 16,8906

	Maggiorazioni per:					
a)	insaccatura e legatura	€ 0,40	al Q.le			
b)	pesatura su basculla	€ 0,25	al Q.le			
c)	vuotatura sacchi	€ 0,15	al Q.le			
d)	travasatura da sacco a sacco	€ 0,30	al Q.le			
e)	stivaggio e distivaggio oltre mt.1,80	€ 0,20	al Q.le			

f)	trasporto a distanza superiore a mt.10	concordare tra le parti			
g)	trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	concordare tra le parti			
h)	lavoro sotto pioggia o neve	€ 0,70			
i)	lavoro festivo	€ 1,00			
l)	lavoro serale (dalle 18 alle 22)	€ 0,50			
m)	lavoro notturno (dalla 22 ale 06)	€ 1,00			
n)	sacchi di peso inferiore a Kg.50	€ 0,20			
o)	paleggiatura e trapalatura	€ 0,20			
p)	lavori in ambienti frigoriferi	€ 0,25			
q)	carico di merce in palletts	€ 0,25			

	Per le voci non contemplate si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari;		
	La presente tariffa è comprensiva di qualsiasi onere e si applica a tutti i Comuni della provincia;		
	In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarico,nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 15%;		
	Le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione;		
	Le suddette riduzioni non sono cumulabili		

	Tariffe relative alle operazioni di paratura di bestiame	carico	scarico	% +	incremento	totale per il carico	totale per lo scarico
	per ogni bovino	€ 2,24	€ 2,24	5,50%	€ 0,1232	€ 2,3632	€ 2,3632
	per ogni toro oltre 36 mesi di età	€ 2,60	€ 2,60	5,50%	€ 0,1430	€ 2,7430	€ 2,7430
	per ogni capo suino da Kg.35 in su	€ 1,21	€ 1,21	5,50%	€ 0,0666	€ 1,2766	€ 1,2766

	Tariffe relative al facchinaggio del grano	precedente		% +	incremento	totale in €
	grano per entrata (comprensivo di maggiorazioni)	€ 0,18	al Q.le	5,50%	€ 0,0099	€ 0,1899
	grano per uscita " "	€ 0,20	al Q.le	5,50%	€ 0,0110	€ 0,2110
	grano con pala meccanica	€ 0,16	al Q.le	5,50%	€ 0,0088	€ 0,1688
	grano con tramoggia dotata di impianti fissi	€ 0,08	al Q.le	5,50%	€ 0,0044	€ 0,0844

Indennità di attesa : *in caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali.*

05A10516

DECRETO 25 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Barga Turistica società cooperativa a r.l.», in Barga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di conseguire gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di Commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi del 30 settembre 2003;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa Barga Turistica a r.l. dal quale è risultato che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: «Barga turistica società cooperativa» a r.l., con sede in Barga (Lucca), costituita in data 10 agosto 1984 per rogito del notaio dott. Roberto Tolomei, repertorio n. 22146, registro imprese n. 12442, B.U.S.C. n. 1215/208231.

Lucca, 25 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SARTI

05A10477

DECRETO 26 ottobre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Grafiche Tiziano psc», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 28 settembre 2005;

Considerate le risultanze della verifica conclusa in data 18 maggio 2005 e del successivo accertamento a seguito di diffida datato 21 giugno 2005;

Decreta:

Il liquidatore ordinario della società cooperativa «Grafiche Tiziano psc» con sede a Firenze in via di Novoli n. 91/r, costituita in data 30 dicembre 1999 con rogito notaio Rosanna Montano di Firenze, iscritta nel registro delle imprese al n. 02277820482 e al R.E.A. al n. 512034, sig. Roberto Pirrone, nominato liquidatore in data 1° agosto 2001 è sostituito dal dott. Daniele Fico, con studio a Firenze in V.le Redi n. 3.

Firenze, 26 ottobre 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A10513

DECRETO 26 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Perla», in Frigento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze sull'attività della società cooperativa appresso indicata a seguito di revisione effettuata dal revisore incaricato;

Vista la nota prot. n. 1580087 del 12 ottobre 2005 del Ministero delle attività produttive, iscritta al prot. n. 21668 del 17 ottobre 2005 della Direzione provinciale del lavoro di Avellino con la quale si dispone lo scioglimento della società cooperativa appresso indicata ai sensi dell'art. 2545 del codice civile senza farsi luogo a nomina del liquidatore;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è sciolta, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, la società cooperativa a r.l. «La Perla» con sede in Frigento (Avellino), Contrada Pacchiana - costituita per rogito notaio Edgardo Pesiri in data 14 settembre 1993 - repertorio n. 23858- C.F. 01896520648 - posiz. Busc 2036/264663.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 26 ottobre 2005

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

05A10481

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Czirjak, di titolo di formazione professionale acquisito in Ungheria, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del 10 febbraio 2005 della sig.ra Maria Czirjak, cittadina ungherese, nata a Gyula il 28 giugno 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di idegenvezetö acquisito in Ungheria, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue ungherese e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 febbraio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Maria Czirjak ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma;

Vista la nota n. 114036 del 29 settembre 2005 con la quale la provincia di Roma ha indicato il contenuto della prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maria Czirjak nata a Gyula il 28 giugno 1973, cittadina ungherese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Maria Czirjak un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: ungherese e italiano.

Roma, 6 settembre 2005

Il dirigente: DEGRASSI

ALLEGATO A

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994.

Il contenuto del programma di che trattasi - prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Maria Czirjak, nata a Gyula il 28 giugno 1973 e residente a Nepi, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Maria Czirjak risulta essere un «professionista» già qualificato in Ungheria e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue ungherese e italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

cultura storico-artistica generale. Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione. Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali. Nozioni di statistica demografica. Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

05A10433

DECRETO 26 ottobre 2005.

Modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave», in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Vista l'istanza del 29 luglio 2005, nonché l'integrazione alla stessa del 10 ottobre 2005, con le quali la società Schlumberger Italiana S.p.a. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 1 carica speciale per pozzi petroliferi e di 3 detonatori elettronici prodotti dalla società Schlumberger Technology Corporation (STC) nel suo stabilimento di Rosharon, Texas, Stati Uniti d'America;

Considerato il verbale del 12 ottobre 2005 redatto da personale tecnico dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, relativo alle prove eseguite, tra l'altro, su detti prodotti esplodenti, nel quale non sono evidenziati motivi ostativi al rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive;

Considerato il versamento di € 250,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive effettuato dalla società Schlumberger Italiana con bollettino di conto corrente postale del 1° agosto 2005 per l'iscrizione dei suddetti prodotti nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2005;

Vista l'istanza del 12 settembre 2005, nonché l'integrazione alla stessa del 12 ottobre 2005, con le quali la società Western Atlas International Inc. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 4 detonatori elettrici ad alta intensità prodotti dalla società Reynolds Industries nel suo stabilimento di San Ramon, California, Stati Uniti d'America;

Considerato il verbale del 14 ottobre 2005 redatto da personale tecnico dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, relativo alle prove eseguite sui quattro detonatori elettrici, nel quale non sono evidenziati motivi ostativi al rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive;

Considerato il versamento di € 200,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive effettuato dalla società Western Atlas International con bollettino di conto corrente postale del 21 ottobre 2005 per l'iscrizione dei suddetti prodotti nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2005;

Ritenuta opportuna l'emanazione di norme per il riconoscimento di idoneità dei prodotti di cui alle due richieste rispettivamente delle società Schlumberger Italiana S.p.a. e Western Atlas International Inc.;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla società Schlumberger Italiana

1. La carica speciale e i detonatori elettronici per pozzi petroliferi di cui alla successiva tabella, prodotti dalla società Schlumberger Technology Corporation di Rosharon, Texas, U.S.A. (codice SWS, già Schlumberger Perforating & Testing Center) ed intestato alla società Schlumberger Italiana S.p.a. (codice SCI), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nelle sezioni e con i codici del Ministero delle attività produttive (MAP) indicati nella seguente tabella:

Denominazione	Codice MAP	Produttore/ importatore/ /Rappr. autorizzato
Secure Exposed Booster P/N 100043871	1Aa 7022	SWS (import. SCI)
Assy, Secure Exposed P/N T6005130	2G 1001	SWS (import. SCI)
Secure, Safe Detonation System P/N T6005040	2G 1002	SWS (import. SCI)
Assy, Igniter, Secure P/N T6005090	2G 1003	SWS (import. SCI)

Art. 2.

Prodotti intestati alla società Western Atlas International

1. I detonatori elettrici per pozzi petroliferi di cui alla successiva tabella, prodotti dalla società Reynolds Industries, San Ramon, California (U.S.A.) (codice RIC) ed intestati alla società Western Atlas International Inc. (codice WAI), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I detonatori di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 2ª, classe B, sottoclasse c (detonatori elettrici ad alta intensità), con i codici del Ministero delle attività produttive (MAP) indicati nella seguente tabella:

Denominazione	Codice MAP	Produttore/ importatore/ /Rappr. autorizzato
RP-800 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7330	2Bc 4003	RIC (import. WAI)
RP-810 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7409	2Bc 4004	RIC (import. WAI)
RP-880 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7354	2Bc 4005	RIC (import. WAI)
SQ-80 EBW Ignitor 188-7382	2Bc 4006	RIC (import. WAI)

Roma, 26 ottobre 2005

Il direttore generale: GARRIBBA

05A10444

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2005.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela della I.G.P. «Agnello di Sardegna» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 23 del 25 gennaio 2001, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»;

Vista l'istanza presentata dal consorzio per la tutela della I.G.P. «Agnello di Sardegna» con sede in Nuoro, via Ragazzi del '99 n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera carni fresche, individuata all'art. 4, lettera *e)*, del medesimo decreto, così come rettificata dall'art. 1, comma 2, del decreto 4 maggio 2005 recante integrazioni ai decreti 12 aprile 2000 sopra citati, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla

base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato O.C.P.A., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» con decreto ministeriale 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'I.G.P. «Agnello di Sardegna» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'I.G.P. «Agnello di Sardegna», con sede in Nuoro, via Ragazzi del '99 n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dell'I.G.P. «Agnello di Sardegna» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Agnello di Sardegna» registrata con regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Agnello di Sardegna».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela dell'I.G.P. «Agnello di Sardegna» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela dell'I.G.P. «Agnello di Sardegna» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Agnello di Sardegna» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela dell'I.G.P. «Agnello di Sardegna» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Agnello di Sardegna» appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera carni fresche, individuata all'art. 4, lettera *e)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., così come rettificata dall'art. 1, comma 2 del decreto 4 maggio 2005 recante integrazione ai decreti 12 aprile 2000 sopra citati, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Assegnazione definitiva dell'importo di 307 milioni di euro per il programma di accelerazione nel Centro-Nord (Delibera CIPE 19/2004). (Deliberazione n. 9/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), da realizzare nell'ambito delle Intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 19, (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale viene fra l'altro prevista, al punto 12, una assegnazione programmatica pari a 307 milioni di euro per il finanziamento del programma di accelerazione della spesa in conto capitale da realizzare nelle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, secondo criteri di destinazione da stabilirsi d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, e le regioni e le province autonome interessate entro il 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3352 del 23 aprile 2004 in materia di protezione civile, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria, con particolare riguardo agli interventi di carattere emergenziale da realizzare nell'area del lago Trasimeno;

Visti i criteri di ripartizione e di utilizzazione delle risorse destinate al citato programma di accelerazione, concordati tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e le regioni e le province autonome del Centro-Nord ed esplicitati nell'apposita nota n. 0041533 del 29 dicembre 2004, inviata dal Dipartimento medesimo alle predette Amministrazioni regionali;

Ritenuto di dover assegnare, in via definitiva, il predetto importo di 307 milioni di euro per le finalità del programma di accelerazione sopra richiamato, da ripartire e da utilizzare secondo i criteri e le modalità di cui alla predetta nota del 29 dicembre 2004;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È assegnato in via definitiva, per il finanziamento del programma di accelerazione richiamato in premessa, l'importo di 307 milioni di euro, per il periodo 2004-2007, secondo l'articolazione pluriennale indicata alla voce F.3 della tabella di riparto di cui alla propria delibera n. 19/2004 (punto 12).

2. È preliminarmente accantonata, a valere su predetto importo di 307 milioni di euro, una quota premiale del 2%, pari a 5,940 milioni di euro, che sarà attribuita proporzionalmente alle regioni e alle province autonome del Centro-Nord che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano speso almeno l'80% delle singole quote loro assegnate a carico della destinazione di cui alla citata delibera n. 19/2004 (voce F.3 della tavola di riparto e punto 12 del dispositivo).

3. A carico dell'importo di 301,060 milioni di euro, al netto della quota premiale di cui al precedente punto 2, è predestinato l'importo di 10 milioni di euro per gli interventi di carattere emergenziale da realizzare nell'area del lago Trasimeno, nel quadro delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3352 del 23 aprile 2004 in materia di protezione civile, richiamata in premessa.

4. Le risorse da programmare, che ammontano conseguentemente a 291,060 milioni di euro, sono ripartite, su base regionale, secondo la chiave consolidata già adottata con le precedenti delibere di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate, così come specificato nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

5. Nell'ambito del predetto importo di 291,060 milioni di euro è ricompresa la quota di 13,50 milioni di euro (punto F.3.2 della citata delibera CIPE 19/2004) volta a fronteggiare il rischio di compromissione ambientale (acqua-suolo), che costituisce pre-finalizzazione settoriale a favore dei territori regionali nel cui ambito ricadono i relativi interventi.

6. Per quanto concerne i criteri di selezione degli interventi, l'accelerazione della spesa e le relative procedure attuative si rinvia a quanto previsto nella nota informativa del 29 dicembre 2004 richiamata in premessa.

7. Per quanto concerne il termine di impegnabilità delle risorse di cui al presente riparto, si applica quanto previsto al punto 6.7 della delibera n. 20/2004.

Roma, 18 marzo 2005

Il presidente
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 259

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE NEL CENTRO NORD – DELIBERA CIPE 19/04 – PUNTO F.3

REGIONI	Valori percentuali	Importi
Emilia Romagna	3,24	9.430.344,00
Friuli Venezia Giulia	3,07	8.935.542,00
Lazio	18,66	54.311.796,00
Liguria	8,96	26.078.976,00
Lombardia	10,53	30.648.618,00
Marche	4,45	12.952.170,00
P.A. Bolzano	1,09	3.172.554,00
P.A. Trento	0,54	1.571.724,00
Piemonte	18,57	54.049.842,00
Toscana	14,45	42.058.170,00
Umbria	5,63	16.386.678,00
Valle d'Aosta	0,63	1.833.678,00
Veneto	10,18	29.629.908,00
SUB TOTALE	**100**	**291.060.000,00**
Interventi per il Lago Trasimeno (F.3.1)		*10.000.000,00*
Premialità	*2,00*	*5.940.000,00*
TOTALE		**307.000.000,00**

05A10537

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Sicilia Golf Resort S.c. a r.l. (Deliberazione n. 43/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto in decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 che all'art. 8 punto 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 583 del 16 febbraio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Sicilia Golf Resort S.c. a r.l., concernente la realizzazione di un sistema integrato di servizi al turismo golfistico per il potenziamento, la qualificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica nella regione Sicilia da realizzarsi nei comuni di Carlentini (Siracusa) e Taormina (Messina), aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Considerato che la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre 2003 e n. 18 del 20 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che il contratto di programma proposto dal Consorzio Sicilia Golf Resort S.c. a r.l. rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8 punto 3 della citata legge n. 80/2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con il Consorzio Sicilia Golf Resort S.c. a r.l., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un sistema integrato rivolto al circuito golfistico comprendente campi da golf, strutture ricettive e relativi servizi, da realizzarsi nella regione Sicilia, comuni di Carlentini (Siracusa) e Taormina (Messina), aree ricadenti nell'obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 80.500.000 euro e prevedono tre iniziative imprenditoriali, da realizzarsi da parte delle società consorziate come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono state concesse nella misura dell'80% del massimo concedibile determinato dalla decisione della Commissione europea citata in premessa nel 35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 41.538.060 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 29.076.642 euro. La restante somma di 12.461.418 euro sarà a carico della regione Siciliana.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2005 e sarà pari a 13.889.570 euro per il 2005, a 13.889.570 euro per il 2006 e a 13.758.920 euro per il 2007. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attività ad altro imprenditore, dal-

l'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa.

1.8. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a duecentocinquanta U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.9. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 29.076.642 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 indicato nelle premesse.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 266

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO SICILIA GOLF RESORT S.C.A R.L.

Tabella 1
Importi in Euro

n	INIZIATIVE	Localizzazione iniziativa	Totale Investimenti	% contributo rispetto al massimo	TOTALE AGEVOLAZIONE	ULA	Descrizione interventi
1	Sicilia Golf Resort S.r.l.	Carlentini (SR)	43.774.000	80%	22.674.180	141	Struttura alberghiera 4 stelle, residenza turistica alberghiera, campo da golf
2	Off Side S.r.l.	Taormina (ME)	36.226.000	80%	18.602.580	99	Struttura alberghiera 4 stelle, residenza turistica alberghiera, campo da golf
3	Consorzio Sicilia Golf Resort S.c.a r.l.	Carlentini (SR)	500.000	80%	261.300	10	servizi collettivi (booking. Promozione, marketing, servizi amministrativi e vigilanza)
	TOTALE		**80.500.000**		**41.538.060**	**250**	

05A10538

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Servizio sanitario nazionale 2005 - Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 47/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in

favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;

Visto l'art. 52, comma 31, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002), che aumenta di 5.000.000 di euro, a decorrere dal 2002, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale è stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che, in deroga all'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione a quanto previsto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato di 275.000.000 di euro per l'anno 2005, per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003, di cui 5.000.000 di euro sono riservati per il personale degli Istituti zooprofilattici, importo ricompreso nelle risorse destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza;

Visto l'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) che determina in 88.195.000.000 di euro per l'anno 2005 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato;

Considerato che detto importo ricomprende anche i 50.000.000 di euro, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù», legge n. 311/2005, gli oneri relativi alla medicina penitenziaria, legge n. 419/1998 e quelli concernenti il personale del biennio contrattuale 2002-2003, legge n. 350/2003 e la mammografia per le donne tra i quaranta e i sessantanove anni, con cadenza biennale, comprese tutte le prestazioni di secondo livello previste dall'art. 52, comma 31, della legge n. 448/2001 sopracitata;

Viste le note del 20 gennaio 2005 n. 1578 e dell'11 aprile 2005 n. 9118 del Ministro della salute, con cui si trasmette la proposta di riparto tra le regioni interessate delle disponibilità finanziarie relative all'anno 2005 e la finalizzazione di alcuni importi specifici;

Vista la nota n. 1823 del 1° aprile 2005, con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa di riparto delle risorse, espressa nella seduta del 23 marzo 2005, Rep. n. 2276, il cui contenuto si richiama integralmente;

Delibera:

A valere sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale - parte corrente anno 2005 - ammontanti a 88.195.000.000 di euro, vengono ripartiti i seguenti importi come indicato nella tabella allegata che fa parte integrante della seguente delibera:

85.972.930.000 euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza, di cui:

32.763.760 euro per l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;

168.353.902 euro per l'ospedale Bambino Gesù;

275.000.000 di euro, per concorso alla copertura degli oneri contrattuali per l'anno 2005, per il rinnovo contrattuale 2002-2003, ai sensi dell'art. 3, comma 52, della legge n. 350/2003, di cui 5.000.000 di euro destinati al contratto del personale degli Istituti zooprofilattici;

1.947.070.000 euro, a destinazione vincolata di cui:

6.840.000 euro per la medicina penitenziaria, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 10 aprile 2002;

163.200.000 euro per gli Istituti zooprofilattici sperimentali, relativamente al Fondo sanitario nazionale 2005;

116.350.000 euro per la Croce Rossa Italiana;

50.000.000 di euro, ulteriore somma per l'ospedale Bambino Gesù, (già compresa nell'assegnazione alla regione Lazio).

Restano accantonati in attesa di puntuali proposte di riparto da parte del Ministero della salute, le seguenti somme:

1.228.848.000 euro, per i programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662/1996;

381.832.000 euro, per attività a destinazione vincolata.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 308

ALLEGATO

REGIONI	Fabbisogno indistinto 2005	REGIONI: FABBISOGNO INDISTINTO							
		Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle regioni a statuto speciale	IRAP stimata	Addizionale IRPEF stimata	Integrazione a norma del d.l.vo 56/2000 (**)	Fondo sanitario nazionale	Disponibilità di cassa (senza mobilità)	Mobilità sanitaria infraregionale dati provvisori 2003
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(4)+(5)+(6)+(7)	
PIEMONTE	**6.622.600.757**	167.095.971		2.569.401.355	473.243.034	3.412.860.397		**6.455.504.786**	-19.524.928
VALLE D'AOSTA	**183.550.605**	4.341.336	85.082.621	79.679.344	14.447.304			**94.126.648**	-14.150.040
LOMBARDIA	**13.635.521.894**	344.688.926		7.787.704.581	1.112.634.929	4.390.493.458		**13.290.832.968**	406.727.768
BOLZANO	**664.568.047**	17.089.038	229.823.731	361.726.463	55.928.815			**417.655.278**	6.494.514
TRENTO	**711.905.902**	17.328.157	328.996.198	312.687.346	52.894.201			**365.581.547**	-13.105.529
VENETO	**6.807.588.627**	187.978.900		3.176.011.023	481.637.741	2.961.960.963		**6.619.609.727**	112.303.748
FRIULI	**1.850.895.236**	47.484.584	973.151.588	699.879.070	130.379.994			**830.259.064**	17.079.059
LIGURIA	**2.614.406.650**	62.729.872		739.450.494	175.453.738	1.636.772.546		**2.551.676.778**	-8.508.835
E. ROMAGNA	**6.355.808.063**	171.955.829		2.905.811.924	474.059.072	2.803.981.238		**6.183.852.233**	249.814.812
TOSCANA	**5.594.453.637**	138.369.096		2.017.199.537	359.630.838	3.079.254.166		**5.456.084.541**	85.247.149
UMBRIA	**1.328.254.786**	34.031.402		356.231.999	76.108.108	861.883.277		**1.294.223.384**	35.645.529
MARCHE	**2.303.716.309**	57.467.177		805.886.710	137.724.094	1.302.638.328		**2.246.249.132**	-36.191.918
LAZIO	**7.764.490.374**	162.193.247		3.751.704.291	569.066.152	** 3.331.526.684		**7.652.297.127**	51.061.484
ABRUZZO	**1.948.654.756**	41.537.068		450.112.876	107.467.397	1.349.537.415		**1.907.117.688**	16.227.258
MOLISE	**495.074.393**	12.952.736		38.620.680	24.111.868	419.389.109		**482.121.657**	3.462.000
CAMPANIA	**7.962.288.536**	163.215.831		1.405.523.581	326.369.641	6.067.179.483		**7.799.072.705**	-263.724.993
PUGLIA	**5.753.567.035**	113.350.898		1.197.552.210	228.922.062	4.213.741.865		**5.640.216.137**	-126.872.322
BASILICATA	**883.467.532**	16.926.354		63.881.184	38.275.411	764.384.583		**866.541.178**	-55.822.505
CALABRIA	**2.917.739.679**	47.418.994		173.056.724	126.448.742	2.570.815.219		**2.870.320.685**	-192.543.808
SICILIA	**7.217.363.396**	128.084.893	3.067.379.443	1.504.264.511	299.899.803		2.217.734.746	**4.021.899.060**	-203.927.997
SARDEGNA	**2.357.013.786**	45.917.138	683.533.998	588.124.214	117.058.808		922.379.628	**1.627.562.651**	-49.690.446
B. GESU'	-								
A.C.I.S.M.O.M.	-								
TOTALI	**85.972.930.000**	**1.982.157.447**	**5.367.967.579**	**30.984.510.117**	**5.381.761.752**	**39.166.418.731**	**3.140.114.374**	**78.672.804.974**	**0**
ENTRATE REGIONALI (*)		**1.982.157.447**	**5.367.967.579**					* **7.350.125.026**	
CONTRATTO	275.000.000					275.000.000		**275.000.000**	
MED. PENITENZ.	6.840.000						6.840.000	**6.840.000**	
IZS	163.200.000						163.200.000	**163.200.000**	
CRI	116.350.000						116.350.000	**116.350.000**	
Altre Vincolate e altri Enti	1.660.680.000						1.610.680.000	**1.610.680.000**	
TOTALE FABBISOGNO	**88.195.000.000**					**39.441.418.731**	**5.037.184.374**	**88.195.000.000**	

(*) Somma colonne (2) e (3)

(**) Compresi 50 mln per Lazio (ospedale Bambino Gesù) - Importi indicati in via provvisoria (a copertura integrale) in attesa della revisione dell'art. 7 del d.l.vo 56/2000 all'art, 4 - d.l.314/2004

REGIONI	REGIONI: FABBISOGNO INDISTINTO				REGIONI: VINCOLATE			Totale per cassa alle regioni	ALTRI ENTI	
	Mobilità sanitaria per il BAMBINO GESU' stima 2004	Mobilità sanitaria per ACISMOM stima 2004	Mobilità sanitaria totale	Disponibilità di cassa (con mobilità)	Contratto	Contratto per IZS	Medicina penitenziaria		Finanziamento I.Z.S.	Croce Rossa Italiana
			(9)	(10) = (8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)=(10)+(11)+(12)+(13)		
PIEMONTE	-202.465	-848	-19.728.241	**6.435.776.545**	25.174.589	501.500	853.000	**6.462.305.634**	16.133.640	
VALLE D'AOSTA	-664	0	-14.150.704	**79.975.944**	-		44.000	**80.019.944**	-	
LOMBARDIA	-277.885	-240.551	406.209.332	**13.697.042.300**	46.913.720	1.245.500	820.000	**13.746.021.520**	33.948.274	
BOLZANO	-16.944	0	6.477.570	**424.132.848**	-		38.000	**424.170.848**	-	
TRENTO	-21.425	0	-13.126.954	**352.454.593**	-		48.000	**352.502.593**	-	
VENETO	-164.947	-31.424	112.107.377	**6.731.717.104**	24.949.313	675.000	363.000	**6.757.704.417**	19.744.870	
FRIULI	-33.336	-71	17.045.652	**847.304.716**	-		160.000	**847.464.716**	-	
LIGURIA	-423.106	-307.830	-9.239.771	**2.542.437.007**	11.207.479		307.000	**2.553.951.486**	-	
E. ROMAGNA	-256.803	-872	249.557.137	**6.433.409.370**	23.794.774		510.000	**6.457.714.144**	-	
TOSCANA	-811.882	-57.611	84.377.656	**5.540.462.197**	21.288.579		391.000	**5.562.141.776**	-	
UMBRIA	-3.580.567	-54.797	32.010.165	**1.326.233.549**	4.899.752	393.500	111.000	**1.331.637.801**	12.324.940	
MARCHE	-542.038	-59.614	-36.793.570	**2.209.455.562**	8.588.646		106.000	**2.218.150.208**	-	
LAZIO	-129.990.598	-25.259.528	-104.188.642	**7.548.108.485**	22.471.278	551.500	782.000	**7.571.913.263**	16.797.773	
ABRUZZO	-3.846.388	-339.062	12.041.808	**1.919.159.496**	6.899.077	437.500	212.000	**1.926.708.073**	12.639.683	
MOLISE	-1.985.314	-32.473	1.444.213	**483.565.870**	1.633.251		45.000	**485.244.121**	-	
CAMPANIA	-8.961.510	-4.882.757	-277.569.260	**7.521.503.445**	23.175.265	214.000	507.000	**7.545.399.710**	12.659.201	
PUGLIA	-5.771.963	-715.869	-133.360.154	**5.506.855.983**	17.627.844	264.500	551.000	**5.525.299.327**	11.917.916	
BASILICATA	-2.100.743	-136.494	-58.059.742	**808.481.436**	2.618.833		53.000	**811.153.269**	-	
CALABRIA	-4.956.261	-169.851	-197.669.920	**2.672.650.765**	10.165.578		190.000	**2.683.006.343**	-	
SICILIA	-3.112.038	-329.260	-207.369.295	**3.814.529.765**	12.014.249	360.500	434.000	**3.827.338.514**	13.663.302	
SARDEGNA	-1.297.025	-144.848	-51.132.319	**1.576.430.332**	6.577.773	356.500	315.000	**1.583.679.605**	13.370.401	
B. GESU'	168.353.902		168.353.902	**168.353.902**				**168.353.902**		
A.C.I.S.M.O.M.		32.763.760	32.763.760	**32.763.760**				**32.763.760**		
TOTALI		0	0	**78.672.804.974**	**270.000.000**	**5.000.000**	**6.840.000**	**78.954.644.974**	**163.200.000**	**116.350.000**
ENTRATE REGIONALI (*)				* **7.350.125.026**				* **7.350.125.026**		
CONTRATTO				**275.000.000**						
MED. PENITENZ.				**6.840.000**						
IZS				**163.200.000**				**163.200.000**		
CRI				**116.350.000**				**116.350.000**		
Altre Vincolate e altri Enti				**1.610.680.000**				**1.610.680.000**	**Importo accantonato**	
TOTALE FABBISOGNO				**88.195.000.000**	**270.000.000**	**5.000.000**	**6.840.000**	**88.195.000.000**		

05A10539

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Fondo sanitario nazionale 2004 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 48/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, le quali sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano medesimo;

Visto l'art. 1, comma 34-*bis* introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, con cui sono state elevate le misure del concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente, a titolo di acconto, in favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139/2003) con cui è stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2003-2005;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2004) concernente «la ripartizione della quota di parte corrente 2004 del Servizio sanitario nazionale» con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 1.155.128.000 euro per programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale, secondo la legge n. 662/1996;

Visto l'accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003, n. 1812, che per l'attuazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005, individua cinque linee prioritarie di attività (Sviluppo della politica dei livelli essenziali di assistenza, cure primarie, rete integrata dei servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza, centri di eccellenza, comunicazione istituzionale), costituenti gli obiettivi prioritari di cui al citato art. 1, comma 34, legge n. 662/1996;

Visto l'accordo sancito nella seduta del 29 luglio 2004, n. 2074, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tra il Ministro della salute e le regioni riguardante gli indirizzi progettuali per le regioni per l'anno 2004, nonché l'elaborazione di specifici progetti nell'ambito delle cinque linee prioritarie sopra-citate, ai fini dell'assegnazione delle quote vincolate ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996;

Vista l'intesa del 29 luglio 2004, n. 2072, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con la quale per l'anno 2004 si individuano le risorse da assegnare alle regioni e province autonome per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2003-2005, definiti con l'accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;

Considerato che nella suddetta intesa si evidenzia che le risorse disponibili sono pari a 1.155.128.000 euro per gli obiettivi di Piano, da cui è riservata la somma di 36.152.000 euro per il finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario, secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 8 della legge n. 488/1999 e la somma di 10.000.000 di euro per la realizzazione di un'iniziativa progettuale condivisa dalle regioni;

Vista la proposta del Ministro della salute del 19 aprile 2005, n. 101/27, con la quale si richiamano, per l'assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale 2003-2005, gli accordi precedenti del 24 luglio 2003 e del 29 luglio 2004 della Conferenza Stato-regioni sopra-citati e si propone di accantonare 10.000.000 di euro per il «Progetto mattoni del Servizio sanitario nazionale»;

Delibera:

A valere sulle risorse stanziate per il Fondo sanitario nazionale 2004, parte corrente, è assegnata alle regioni la somma di 1.108.976.000 euro per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 309

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO PER L'ANNO 2004

REGIONI	Popolazione riparto 2004	Popolazione utile	Somma disponibile spettante
PIEMONTE	4.318.289	4.318.289	89.855.156
VAL D'AOSTA	120.925		-
LOMBARDIA	9.200.861	9.200.861	191.451.938
BOLZANO	466.351		-
TRENTO	479.555		-
VENETO	4.571.562	4.571.562	95.125.273
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.192.719		-
LIGURIA	1.629.947	1.629.947	33.916.012
EMILIA ROMAGNA	4.037.193	4.037.193	84.006.097
TOSCANA	3.573.056	3.573.056	74.348.313
UMBRIA	847.408	847.408	17.632.905
MARCHE	1.476.385	1.476.385	30.720.687
LAZIO	5.364.398	5.364.398	111.622.640
ABRUZZO	1.286.434	1.286.434	26.768.178
MOLISE	327.705	327.705	6.818.901
CAMPANIA	5.816.083	5.816.083	121.021.322
PUGLIA	4.093.656	4.093.656	85.180.982
BASILICATA	606.007	606.007	12.609.821
CALABRIA	2.051.131	2.051.131	42.680.028
SICILIA	5.085.545	2.924.188	60.846.638
SARDEGNA	1.649.627	1.171.235	24.371.109
TOTALE	**58.194.837**	**53.295.538**	**1.108.976.000**

05A10541

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Fondo sanitario nazionale 2004 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle somme destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 49/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure della contribuzione, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 28, comma 8, che integra il suddetto fondo di 70 miliardi di lire annue, a decorrere dall'anno 2000, e riduce contestualmente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-*bis* della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2004) concernente «la ripartizione della quota di parte corrente 2004 del Servizio sanitario nazionale» con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 1.155.128.000 euro per programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale secondo l'art. 1, commi 34 e 34-*bis* della legge n. 662/1996, riservando 36.152.000 euro per la corresponsione della indennità di esclusività ai dirigenti sanitari;

Vista la proposta del Ministro della salute del 23 novembre 2004 concernente la ripartizione tra le regioni della somma di 36.152.000 euro, in base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2002, relativa al Fondo per l'esclusività per l'anno 2004;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004, rep. n. 2158;

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 36.152.000 euro per l'anno 2004, sono ripartite in base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2002, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 261

ALLEGATO

FSN 2004 - Riparto Fondo di esclusività
a norma dell'art. 28, comma 8°, della L. 488/99

(Importi in euro)

Regioni	N° Dirigenti ruolo sanitario (da Conto annuale 2002)	Assegnazione FSN 2004
PIEMONTE	6.991	2.988.479
VALLE D'AOSTA		
LOMBARDIA	12.691	5.425.087
P.A. BOLZANO		
P.A. TRENTO		
VENETO	7.028	3.004.295
FRIULI VENEZIA GIULIA		
LIGURIA	3.123	1.335.005
EMILIA ROMAGNA	7.757	3.315.925
TOSCANA	6.455	2.759.352
UMBRIA	1.661	710.036
MARCHE	2.557	1.093.054
LAZIO	8.534	3.648.073
ABRUZZO	2.526	1.079.802
MOLISE	699	298.805
CAMPANIA	8.597	3.675.004
PUGLIA	4.831	2.065.132
BASILICATA	974	416.361
CALABRIA	3.606	1.541.475
SICILIA	4.216	1.802.438
SARDEGNA	2.325	993.987
TOTALE	**84.571**	**36.152.000**

Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge operando sul parametro di riparto.
I valori originari ammontano, rispettivamente, a:
Sicilia: 7.333
Sardegna: 3.275

05A10542

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Fondo sanitario nazionale 2004 - Parte corrente - Finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 50/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri ed in particolare l'art. 14, comma 1, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, per la costruzione di opere di edilizia sanitaria prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, ed il comma 2 del medesimo articolo il quale stabilisce che le somme dovute dalle regioni e province autonome, siano attribuite dal Ministro del tesoro direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.);

Visto il decreto 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze che ha dato attuazione al decreto-legge n. 269/2003, convertito, nella legge n. 326/2003 sopra citata e che ha individuato all'art. 2 le funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e all'art. 5 quelle assegnate alla gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Vista la propria delibera del 29 settembre 2004, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2004), con cui è stata accantonata la somma di 601.690.000 euro per il finanziamento di quote vincolate, in attesa di puntuali proposte di finanziamento da parte del Ministro della salute;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 248 del 4 gennaio 2005, di assegnazione diretta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui pre-riforma per l'anno 2004 della somma complessiva di 4.863.886,80 euro, a valere sulla somma accantonata dalla delibera CIPE di cui sopra;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2004, n. 067138 e del 23 novembre 2004, n. 0137935, con cui sono state rispettivamente trasferite alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. le somme di 753.039,75 euro e 763.723,68 euro per gli importi in scadenza;

Considerati gli accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., con i quali si è convenuto che per la restante quota di 3.347.123,37 euro non si provveda al versamento, in quanto tale importo, risultando nella parte di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, riguarda una partita di giro e la sostanziale sistemazione della situazione contabile;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa da intendere valida fino all'estinzione dei mutui stessi;

Udita la relazione del Ministro della salute;

Delibera:

È stabilita in 4.863.886,80 euro la quota del Fondo sanitario nazionale 2004 - parte corrente - da imputare al finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria. Detta somma viene così assegnata:

alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., 1.516.763,43 euro, trasferiti con i decreti di cui sopra;

al Ministero dell'economia e delle finanze che subentra nelle attività della Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione della stessa, 3.347.123,37 euro, quale residua quota di competenza per la relativa estinzione.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 267

05A10540

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI - PESCARA

DECRETO 27 ottobre 2005.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l'art. 5 che ha istituito tra l'altro questa Università statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Ateneo;

Visti i propri decreti n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, n. 1136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 242 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2001 e n. 810 del 24 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2003, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto;

Visto in particolare l'art. 73 dello statuto predetto;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 29 settembre 2005 e 19 ottobre 2005, relative alla modifica dell'art. 49 dello statuto dell'Ateneo;

Vista la nota prot. n. 10028 del 21 ottobre 2005 con la quale è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria, per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota MIUR prot. n. 4118 in data 25 ottobre 2005 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suindicata modifica;

Decreta:

Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti indicati in premesse, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 49 di esso è riformulato come segue:

«Art. 49 *(Il consiglio di facoltà è l'organo deliberativo della facoltà)*. — Esso è composto:

dal preside, che lo presiede;

dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

dai rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti di ruolo;

dai rappresentanti, secondo le proporzioni determinate dalla legislazione vigente, degli studenti iscritti.

La rappresentanza dei ricercatori universitari e degli assistenti di ruolo in consiglio di facoltà, di cui al precedente comma, è pari alla metà, arrotondata ove necessario, per eccesso, dei professori di ruolo di prima e seconda fascia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 27 ottobre 2005

Il rettore: CUCCURULLO

05A10441

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5242-XV.J(3929) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

motore chemring MK216 mod. 3 completo: 1° categoria, numero ONU 0186, 1.3C;

motore chemring MK216 mod. 3 privo di acceditore: 1ª categoria, numero ONU 0186, 1.3C;

motore chemring MK216 mod. 3 completo di accenditore e privo di iniziatori: 1ª categoria, numero ONU 0186, 1.3C;

accenditore del motore chemring MK216 mod. 3 privo di iniziatori: 5ª categoria - gruppo «B», numero ONU 0186, 1.3C;

accenditore del motore chemring MK216 mod. 3 completo di iniziatori: 5ª categoria - gruppo «B», numero ONU 0186, 1.3C;

- M106 a Electric Squib: 5ª categoria - gruppo «B», numero ONU 0454, 1.4S;

sono riconosciuti, su istanza della Avio S.p.a. con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come sopra indicato.

I suddetti manufatti sono destinati ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18773-XV.J(3899) del 4 ottobre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Corpo bomba d'aereo da 500 LBS Attivo in PBXN-109 - Enhanced MK82 Warhead for PGB - Paveway IV System», è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella 2ª categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0034, 1.1D.

Il suddetto manufatto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11685-XVJ(3287) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

- De Carlo M 100-1 (peso netto g 785);
- De Carlo M 100-2 (peso netto g 613);
- De Carlo M 160-2 (peso netto g 4680);

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Carlo Martino, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Gioia del Colle (Bari) - zona Castiglione, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2558-XV.J(2870) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

- Tornado color 500 di colore bianco (peso netto g 80,3);
- Tornado color 500 di colore giallo (peso netto g 80,3);
- Tornado color 500 di colore rosso (peso netto g 80,3);
- Tornado color 500 di colore blu (peso netto g 80,3);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Ignazio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Boscotrecase (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11684-XV.J(3285) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

- De Carlo M 80-1 (peso netto g 430);
- De Carlo M 80-2 (peso netto g 340);
- De Carlo M 80-3 (peso netto g 510);

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Carlo Martino, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Gioia del Colle (Bari) - zona Castiglione, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17351-XV.J(3897) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

- carica da demolizione in TNT da g 100;
- carica da demolizione in TNT da g 200;
- carica da demolizione in TNT da g 500;
- carica da demolizione in TNT da g 1000;

sono riconosciuti, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella 2ª categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0048, 1.1D.

I suddetti manufatti sono destinati ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2805-XV.J(3936) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Adapter booster di ogiva caricato con esplosivo insensibile PBXN-7;

Adapter booster di fondello caricato con esplosivo insensibile PBXN-7;

sono riconosciuti, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella il categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con numero ONU 0042, 1.1D.

I suddetti manufatti sono destinati ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2530-XV.J(3935) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Adattatore con booster per cap doa: II categoria, con numero ONU 0042, 1.1D;

Cap doa con adattatore: II categoria, con numero ONU 0408. 1.1D;

sono riconosciuti, su istanza della S.E.I. - Società ,S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con i relativi numeri ONU, come sopra indicato.

I suddetti manufatti sono destinati ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6247-XV.J(3016) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 377 (d.o.: MA 377) (peso netto g 5424);

Martarelo 378 (d.o.: MA. 378) (peso netto g 1367,45);

Martarello 379 (d.o.: MA 379) (peso netto g 1367,45);

Martarello 380 (d.o.: M.A. 380) (peso netto g 1367,45);

Martarello 381 (d.o.: MA. 381) (peso netto g 1017,45);

Martarello 382 (d.o.: M.A. 382) (peso netto g 1367,45);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5201-XV.J(3947) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello ISV-75/NG (peso netto g 220);

Martarello 1SV-75/S (peso netto g 220);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2635-XV.J(3933) del 4 ottobre 2005, il manufatto esplosivo denominato «New Bomba Romano C.210» (peso netto g. 16000) è riconosciuto, su istanza del sig. Romano Ignazio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Boscotrecase (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5348-XV.J(3948) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1S-5/NO (peso netto g 100);

Martarello 1S-5/S (peso netto g 100);

Martarello 1SV-5/YNR (peso netto g 130);

Martarello 1SV-5/SR (peso netto g 130);

Martarello 1CV-5/BCC (peso netto g 99);

Martarello 1CV-5/SRC (peso netto g 99);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

da 05A10455 a 05A10466

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 novembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1933
Yen	140,52
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,357
Corona danese	7,4640
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67640
Fiorino ungherese	249,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9903
Corona svedese	9,5915
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	38,931
Franco svizzero	1,5439
Corona islandese	72,00
Corona norvegese	7,7975
Lev bulgaro	1,9556
Kuna croata	7,3828
Nuovo leu romeno	3,6623
Rublo russo	34,0630
Nuova lira turca	1,6096
Dollaro australiano	1,6207
Dollaro canadese	1,4090
Yuan cinese	9,6485
Dollaro di Hong Kong	9,2516
Rupia indonesiana	11998,63
Won sudcoreano	1250,40
Ringgit malese	4,5064
Dollaro neozelandese	1,7345
Peso filippino	65,787
Dollaro di Singapore	2,0266
Baht tailandese	48,907
Rand sudafricano	7,9363

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 7 novembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1824
Yen	139,23
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,332
Corona danese	7,4640
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67655
Fiorino ungherese	249,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0359
Corona svedese	9,6045
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,975
Franco svizzero	1,5429
Corona islandese	71,46
Corona norvegese	7,7820
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3750
Nuovo leu romeno	3,6857
Rublo russo	34,0080
Nuova lira turca	1,6112
Dollaro australiano	1,6138
Dollaro canadese	1,4021
Yuan cinese	9,5629
Dollaro di Hong Kong	9,1673
Rupia indonesiana	11906,77
Won sudcoreano	1239,45
Ringgit malese	4,4666
Dollaro neozelandese	1,7384
Peso filippino	64,654
Dollaro di Singapore	2,0104
Baht tailandese	48,524
Rand sudafricano	7,9703

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10613 - 05A10614

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Millenniumcoop. sociale», in S. Croce del Sannio

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Coop. Millenniumcoop. sociale» società cooperativa sociale a responsabilità limitata, con sede in S. Croce del Sannio (Benevento) al corso Giuseppe M. Galanti n. 30, costituita per rogito del notaio dott. Pasqualino Franco in data 20 giugno 2001, repertorio n. 13743, codice fisacle 01234480620 — ex B.U.S.C. 1647/302764.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, in Benevento; opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10475

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Aldebaran società cooperativa sociale e responsabilità limitata — O.N.L.U.S.», in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Aldebaran società cooperativa sociale a responsabilità limitata — O.N.L.U.S.», con sede in Benevento alla via C. Battisti n. 6, costituita per rogito del notaio dott. Romano Ambrogio in data 17 maggio 2002, repertorio n. 18086, codice fiscale 0125750628 — ex B.U.S.C. 1779/311024.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, in Benevento; opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10476

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Sellia Marina

Con decreto 2 settembre 2005, n. 409, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 2005, reg. n. 9, foglio n. 101, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Sellia Marina (Catanzaro), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, map.le n. 273 della superficie di mq 6700, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:4000 rilasciato il 19 aprile 2002 dall'Ufficio del Genio civile di Catanzaro, che fa parte integrante del citato decreto.

05A10483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata, nel corso della riunione del 13 ottobre 2005, la domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela vino D.O.C. Colli Lanuvini» - riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre 2004 - intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche - riguardo specificatamente all'inserimento del comma che prevede la deroga che consente di poter vinificare il vino di che trattasi fuori della zona di produzione;

Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione Lazio;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo, in Genzano di Roma (Roma) il 28 settembre 2005 esprime parere favorevole accogliendo l'istanza in discorso proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi come da testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

Proposta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»

Art. 5.

«Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

È tuttavia facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano conduttrici di vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata Colli Lanuvini e dimostrino la preesistenza della cantina di almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5 % vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Colli Lanuvini» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 % vol e devono essere oggetto di denuncia separata»

05A10488

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nasonex»

Estratto determinazione UPC/II/2081/2005 del 19 ottobre 2005

Specialità medicinale: NASONEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033330010/M - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo;

A.I.C. n. 033330022/M - spray nasale 1 flacone 10 g 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo;

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/II/019.

Tipo di modifica: aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età e conseguenti modifiche nel riassunto delle caratteristic del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10472

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rinelon»

Estratto determinazione UPC/II/2082/2005 del 19 ottobre 2005

Specialità medicinale: RINELON.

Confezioni:

A.I.C. n. 034055018 - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg;

A.I.C. n. 034055020/M - spray nasale 1 flacone 10 g 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/II/019.

Tipo di modifica: aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica: apportata «Trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età e conseguenti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Converten»

Estratto provvedimento UPC/II/2083 del 19 ottobre 2005

Specialità medicinale: CONVERTEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025681026 - «20 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 025681038 - «5 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/404/002,004/II/004, R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 4.4 del riassunto caratteristiche del prodotto ed ulteriori modifiche a seguito della procedura di rinnovo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10473

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Enapren»

Estratto provvedimento UPC/II/2084 del 19 ottobre 2005

Specialità medicinale: ENAPREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025682028 - «20 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 025682042 - «5 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscim: SE/H/0404/002,004/II/004, R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 44 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ulteriori modifiche a seguito della produra di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10474

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Proaurantin»

Estratto provvedimento UPC/II/2085 del 19 ottobre 2005

Specialità medicinale: PROAURANTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 03417019/M - 25 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034174021/M - 10 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile.

A.I.C. n. 034174033/M - 5 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034174045/M - 10 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034174058/M - 50 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034174060/M - 5 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034174072/M - 25 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0250/001/II/023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica Prodotto nella sezione 4.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'imissone in commercio alla specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10471

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Taxol»

Estratto provvedimento UPC/II/2086 del 25 ottobre 2005

Specialità medicinale: TAXOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028848012/M - 1 flacone 30 mg/5 ml;

A.I.C. n. 028848024/M - 1 flacone 100 mg/17 ml;

A.I.C. n. 028848036/M - 1 flacone 300 mg/6 mg/ml;

A.I.C. n. 028848048/M - 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - 1 flaconcino da 150 mg.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0047/001/II/044.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sinertec»

Estratto provvedimento UPC/II/2087 del 25 ottobre 2005

Specialità medicinale: SINERTEC.

Confezione: A.I.C. n. 033266014/M - 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0110/001/II/016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gentipress»

Estratto provvedimento UPC/II/2088 del 25 ottobre 2005

Specialità medicinale: GENTIPRESS.

Confezioni: A.I.C. n. 033267016/M - 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0110/001/II/016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neoprex»

Estratto provvedimento UPC/II/2089 del 25 ottobre 2005

Specialità medicinale: NEOPREX.

Confezione: A.I.C. n. 033332014 - 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

DK/H/0110/001/II/016, DK/H/0110/001/II/W012, DK/H/0110/001/II/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10470

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che, dal 10 novembre 2005, il tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale nominativi, al portatore e giudiziari è dell'1,30% e quello sui libretti nominativi speciali intestati esclusivamente ai minori di età è dell'1,55%.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet del Cassa depositi e prestiti S.p.a. www.cassaddpp.it

05A10432

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Approvazione del Piano di Bacino - Stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale

Con deliberazione n. 20 del 17 ottobre 2005, il Comitato Istituzionale ha approvato il Piano di Bacino - Stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale del territorio di competenza dell'autorità di Bacino della Basilicata costituito dai seguenti elaborati:

Relazione;

Normativa di Attuazione.

Le disposizioni del Piano, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Il Piano di Bacino - stralcio del bilancio idrico e del flusso minimo vitale potrà essere, altresì, consultato sul sito: www.adb.basilicata.it.

05A10445

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Adozione del «Progetto di variante al piano di bacino del fiume Serchio stralcio assetto idrogeologico per la modifica delle norme del piano: articoli 22, 25 e 50», ai sensi della legge n. 183/1989 (articoli 17 e 18).

In ottemperanza all'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, si comunica che con delibera n. 141 del 26 luglio 2005 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio ha provveduto ad adottare il «Progetto di variante al piano di bacino del fiume Serchio stralcio assetto idrogeologico per la modifica delle norme del piano: articoli 22, 25 e 50».

Il progetto di variante al piano di bacino potrà essere consultato per quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana presso la sede della giunta regionale Toscana e presso le sedi delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione Toscana entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sui registri suddetti.

05A10431

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile della società cooperativa «Summer & Winter Services società cooperativa a r.l.», in Gorizia.

Con deliberazione n. 2595 decreto direttoriale 14 ottobre 2005 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della Cooperativa «Summer & Winter Services società cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 15 aprile 2002, per rogito notaio dott. Giacomo Vittorio Busilacchio di Cormons ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Pacorig, con studio in Gorizia, via Mazzini n. 20.

05A10482

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501261/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.